

Codice A1013C

D.D. 18 ottobre 2022, n. 522

Determinazione a contrarre per l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza e portierato presso immobili regionali - Approvazione progetto di servizio - Prenotazione della spesa complessiva di euro 591.468,95 sul capitolo 136015 (anni 2023/2024); annotazione di euro 53.755,50 (anno 2025) e impegno di spesa di euro 375,00 a favore di ANAC sul capitolo 144910 (anno 2022)-CIG 944453225..



ATTO DD 522/A1013C/2022

DEL 18/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza e portierato presso immobili regionali - Approvazione progetto di servizio – Prenotazione della spesa complessiva di euro 591.468,95 sul capitolo 136015 (anni 2023/2024); annotazione di euro 53.755,50 (anno 2025) e impegno di spesa di euro 375,00 a favore di ANAC sul capitolo 144910 (anno 2022) – CIG 944453225D

Premesso che:

- l'attività della Regione Piemonte è organizzata su più sedi, alcune site in Torino ed altre decentrate sul territorio. La natura dell'attività svolta, il numero di persone operative in ciascuna sede, la quantità di accessi registrati da parte dell'utenza e le caratteristiche strutturali degli edifici hanno consentito di individuare le sedi attive che necessitano del servizio di accoglienza e portineria;
- il personale interno con mansioni corrispondenti al servizio risulta non sufficiente a fronteggiare l'intero fabbisogno, rendendo dunque necessaria un'integrazione attraverso apposito appalto di servizi;
- il servizio risulta attualmente affidato sino al 08/03/2023, in forza di determinazione dirigenziale n. 391 del 29/07/2022;
- a decorrere dal mese di gennaio 2023 prenderanno avvio le operazioni di trasferimento degli uffici Regionali di Torino presso la nuova Sede Unica, con conseguente riorganizzazione logistica. Ciò comporterà, secondo un cronoprogramma al momento ancora in via di perfezionamento, l'abbandono della maggior parte delle sedi attualmente occupate a Torino;
- tali attività di trasloco determinano l'impossibilità di definire con esattezza le esigenze legate al servizio di portineria presso la nuova sede centrale, ove peraltro esso potrebbe essere inserito nel più ampio contesto di un contratto di *facility management* per i cd. "grandi immobili";
- il percorso di ricollocamento non interesserà, invece, le sedi regionali decentrate, ove le attuali esigenze connesse al servizio di portineria rimarranno sostanzialmente inalterate;
- più nel dettaglio, occorre dunque individuare un operatore economico che fornisca il servizio presso le seguenti sedi: CUNEO (Corso Kennedy 7bis); CUNEO (Corso De Gasperi 40); VERCELLI (Via F.lli Ponti 24); VERCELLI (Via Manzoni 8); ASTI (C.so Dante 163);

ALESSANDRIA (Via dei Guasco 1); VERBANIA (Via dell'Industria 25).

Considerato che:

- l'acquisizione del servizio è stata inserita nel Programma biennale dei servizi e delle forniture;
- è stato predisposto il progetto di servizio, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- in tale sede, si prevede la sottoscrizione di un contratto della durata di 24 mesi a decorrere dal 09/03/2023, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica alle condizioni di legge, per un valore globale dell'appalto, computato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016, di euro 1.057.615,00, pertanto superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 del medesimo art. 35;
- non sono individuabili strumenti Consip idonei per il servizio oggetto di affidamento; la convenzione Consip "Facility Management 4" risulta infatti attiva solamente con riguardo ad alcune province del Piemonte e non consentirebbe l'affidamento complessivo del servizio, invece imposto da esigenze di uniformità del servizio sotto il profilo qualitativo-gestionale;
- si ritiene pertanto di procedere con l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, unico criterio applicabile ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, trattandosi nella fattispecie di servizio ad alta intensità di manodopera.

Dato atto che:

- le modalità e le condizioni relative alla procedura aperta ed al contratto sono contenute nel già richiamato progetto di servizio allegato alla presente determinazione;
- in relazione al servizio è stato redatto il D.U.V.R.I., in ragione del quale i costi da interferenza non soggetti a ribasso sono individuati nella misura di euro 130,00;
- l'importo complessivo a base di gara, alla luce del fabbisogno stimato, ammonta ad euro 528.872,50 oltre oneri fiscali, di cui 528.742,50 soggetti a ribasso;
- il costo di manodopera, sulla scorta delle tabelle allegate al D.I. 21/09/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stimato in euro 474.000,00;
- l'importo totale di progetto, complessivo degli oneri fiscali, è pari ad euro 645.224,45, per l'intera durata contrattuale (24 mesi a decorrere dal 09/03/2023);
- alla procedura è associato il CIG 944453225D mentre non è previsto il CUP, perché non si tratta di progetto di investimento;
- il contributo dovuto in favore dell'A.N.A.C. (codice beneficiario n. 297876), calcolato secondo quanto indicato nella tabella approvata con deliberazione dell'Autorità stessa n. 830 del 21/12/2021, è pari ad euro 375,00;
- occorre pertanto procedere ad impegnare l'importo di euro 375,00 sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2022, capitolo 144910 "*Trasferimenti ad amministrazioni centrali ivi compreso il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (legge 114/2014)*";
- alla spesa, attualmente stimata sulla scorta dell'importo a base di gara in complessivi euro 645.224,45 (di cui IVA euro 116.351,45), si farà fronte con le seguenti risorse, nel rispetto del criterio di imputazione della competenza finanziaria potenziata:
 - euro 291.468,95 con prenotazione sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2023, capitolo 136015 "*Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: servizi di portierato*";
 - euro 300.000,00 con prenotazione sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2024, capitolo 136015 "*Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: servizi di portierato*";
 - euro 53.755,50 con annotazione contabile sul medesimo capitolo, riferita all'annualità 2025, non contemplata dal bilancio finanziario gestionale attualmente approvato;
- la transazione dei succitati movimenti contabili è rappresentata nell'allegato "Appendice A –

Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;

- le spese sopra indicate sono autorizzate nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge regionale 29/04/2022 n. 6
- si individua quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Erminia Garofalo, Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi.

Precisato che:

- lo svolgimento delle procedure di gara viene rimesso, per competenza al Settore Contratti, Polizia locale e sicurezza integrata;
- a seguito dell’aggiudicazione si procederà, con apposita determinazione, a disporre i necessari impegni di spesa.

Attestati:

- l’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- Legge n. 266 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- Legge n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";
- Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" s.m.i;
- D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";

- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile ed altre disposizioni in materia di regolarità contabile" e circolare n. 30568/A1102A del 02/10/2017;
- D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- L.R. 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" (B.U. 02 agosto 2022 6° suppl. al n. 30")
- D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2.8.2022 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

DETERMINA

- di indire una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza e portierato presso le sedi regionali individuate negli atti di gara e richiamate in premessa, per la durata di 24 mesi e per un importo complessivo a base d'asta di euro 528.872,50 oltre oneri fiscali (quindi per complessivi euro 645.224,45), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. 50/2016;

- di approvare, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016 il progetto relativo al servizio in oggetto, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale *sub* lett. a), comprensivo di:

- Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del d.lgs. 81/2008
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della Giunta della Regione Piemonte
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg UE 2016/679;

- di fare rinvio al suddetto progetto che in questa sede si approva in ordine alle modalità e condizioni del servizio in esso descritte;

- di dare atto che in relazione all'attività oggetto di appalto è stato redatto il D.U.V.R.I., in ragione

del quale i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali è stato stimato in euro 130,00;

- di individuare quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Erminia Garofalo, Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi;
- di impegnare sul capitolo n. 144910 *“Trasferimenti ad amministrazioni centrali ivi compreso il contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (legge 114/2014)”* del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 375,00, finalizzata al pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. (codice beneficiario n. 297876);
- di prenotare la complessiva somma di euro 591.468,95 a favore del beneficiario che sarà determinato a seguito della procedura di gara, come di seguito specificato:
 - euro 291.468,95 con prenotazione sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2023, capitolo 136015 *“Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: servizi di portierato”*;
 - euro 300.000,00 con prenotazione sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2024, capitolo 136015 *“Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: servizi di portierato”*;
- di dare atto che gli importi di competenza dell’esercizio finanziario 2025, pari ad euro 53.755,50 saranno annotati nel sistema contabile sul medesimo capitolo e saranno impegnati a seguito degli adempimenti previsti dal par. 5.1 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 all’approvazione del Bilancio di previsione delle annualità di competenza;
- di dare atto che le transazioni elementari dei suddetti movimenti contabili sono rappresentate nell’allegato *“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di attestare che le spese sono assunte nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di cui alla legge regionale 29/04/2022, n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- di demandare al Settore contratti – Polizia locale e sicurezza integrata tutte le attività inerenti l’espletamento della procedura di appalto;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

Dati amministrazione trasparente:

Beneficiario: da individuare

Importo: euro 645.224,45

Dirigente responsabile: dott.ssa Erminia Garofalo

CIG: 944453225D

Modalità di individuazione: procedura aperta

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo

Allegato

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PORTIERATO PRESSO IMMOBILI REGIONALI - CIG 944453225D

Il presente documento comprende le seguenti sezioni:

- a) Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
- b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del d.lgs. 81/2008
- c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)
- d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
- e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- f) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali
- g) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della Giunta della Regione Piemonte
- h) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg UE 2016/679

a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

La Regione Piemonte intende affidare il servizio di accoglienza e portierato relativo ad alcune delle sue sedi operative.

Attualmente, l'attività regionale è organizzata su più sedi, alcune site in Torino ed altre decentrate sul territorio. La natura dell'attività svolta, il numero di persone operative in ciascuna sede, la quantità di accessi registrati da parte dell'utenza e le caratteristiche strutturali degli edifici hanno consentito di individuare quali, tra le sedi attive, necessitano del servizio di accoglienza e portineria. Il personale interno con mansioni corrispondenti al servizio risulta non sufficiente a fronteggiare l'intero fabbisogno, rendendo dunque necessaria un'integrazione attraverso apposito appalto di servizi.

Allo stato attuale, il servizio risulta affidato sino al 08/03/2023.

A decorrere dal mese di gennaio 2023, peraltro, prenderanno avvio le operazioni di trasferimento degli uffici Regionali di Torino presso la nuova Sede Unica, con conseguente riorganizzazione logistica. Ciò comporterà, secondo un cronoprogramma al momento ancora in via di perfezionamento, l'abbandono di alcune delle sedi attualmente occupate.

Tale percorso di ricollocamento non interesserà, invece, le sedi regionali decentrate, ove le attuali esigenze rimarranno sostanzialmente inalterate. Secondo quanto ad oggi noto, durante il periodo di efficacia del nuovo contratto potrebbe concretizzarsi solamente un trasferimento della sede sita in Cuneo, Corso De Gasperi, attualmente occupata in forza di concessione in comodato da parte della Provincia di Cuneo. In tal caso, la Provincia stessa avrà cura di individuare un nuovo immobile, sito nel medesimo comune, ove saranno trasferiti gli uffici regionali.

La presente procedura ha ad oggetto il servizio presso le seguenti sedi decentrate:

- CUNEO (Corso Kennedy 7bis)
- CUNEO (Corso De Gasperi 40)
- VERCELLI (Via F.lli Ponti 24)
- VERCELLI (Via Manzoni 8)
- ASTI (C.so Dante 163)
- ALESSANDRIA (Via dei Guasco 1)
- VERBANIA (Via dell'Industria 25)

b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/2008

L'Amministrazione regionale ha redatto il D.U.V.R.I., che costituirà specifico allegato del contratto di appalto. Il documento identifica e valuta i rischi da interferenza e quantifica i costi da interferenza non soggetti a ribasso nella misura di euro 130,00.

c) CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI ALLA LETTERA b)

L'importo complessivo massimo dell'appalto è stimato in euro 528.872,50 oltre IVA per un periodo di 24 mesi, comprensivi di **euro 130,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** e dunque in complessivi **euro 645.224,45 o.f.i.**

L'importo totale soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenze, ammonta ad euro 528.742,50 oltre IVA per un periodo di 24 mesi e dunque a complessivi euro 645.065,85. Tale importo è stato calcolato considerando una tariffa massima oraria onnicomprensiva di euro 14,50 oltre IVA (euro 17,69 onnicomprensivi), in relazione ad un fabbisogno stimato, nel biennio di durata del contratto, di 36.465 ore di lavoro.

Le prestazioni saranno in ogni caso retribuite esclusivamente in base alle ore effettivamente eseguite.

Per quanto concerne il valore globale della procedura d'appalto, sono state considerate le seguenti voci, al netto dell'IVA:

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Importo per proroga tecnica	Valore globale dell'appalto
528.872,50 di cui euro 130,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso	264.371,25	264.371,25	1.057.615,00

d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

PROSPETTO ECONOMICO		
Importo totale soggetto a ribasso (A)		528.742,50
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (B)		130,00
Importo complessivo a base di gara (C)	(A+B)	528.872,50
IVA 22% su importo complessivo a base di gara (D)	(C*22%)	116.351,95
Importo totale di progetto	(C+D)	645.224,45

Il contributo a favore dell'ANAC è quantificato in euro 375,00, in ragione della tabella approvata con deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21/12/2021.

e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Richiami normativi

Art. 3 - Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e suddivisione il lotti

Art. 4 - Durata del contratto e valore della procedura

Art. 5 – Descrizione del servizio

Art. 6 – Scioperi

Art. 7 – Sopralluoghi

Art. 8 – Soggetti ammessi

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

Art. 10 – Avvalimento
Art. 11 - Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte
Art. 12 - Garanzia provvisoria
Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario
Art. 14 - Stipula del contratto e garanzia definitiva
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto
Art. 16 - Modalità di pagamento del corrispettivo
Art. 17 - Revisione dei prezzi
Art. 18 - Obblighi di tracciabilità
Art. 19 - Clausola sociale
Art. 20 – Riservatezza e non divulgazione
Art. 21 - Controlli sull'espletamento del servizio
Art. 22 – Penali
Art. 23 - Risoluzione del contratto e recesso
Art. 24 - Responsabilità della ditta appaltatrice
Art. 25 – Tutela e sicurezza dei lavoratori
Art. 26 - Contributo ANAC e Spese contrattuali
Art. 27 – Responsabile del procedimento
Art. 28 – Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 29 - Foro competente
Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Definizioni

L'“affidatario”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;

il “codice dei contratti “: D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;

il “bando”: il bando di gara di cui al presente servizio;

il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;

la “stazione appaltante o committente o amministrazione o Regione”: la Regione Piemonte;

il “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura, il committente stipulerà con l'affidatario;

l'“offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di gara;

il “servizio”: il Servizio di accoglienza e portierato presso gli immobili regionali indicati nel presente capitolato.

Art. 2 – Richiami normativi

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- L. 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120;
- D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi”;
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- D.G.R. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
- Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/08/2022 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Modifica del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e suddivisione il lotti

Il presente appalto ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di Regione Piemonte (Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi), del servizio di accoglienza e portierato da effettuarsi presso le sedi regionali decentrate individuate nel presente capitolato.

L'appalto è costituito in un unico lotto in quanto la necessità di coordinamento tra le sedi e le esigenze di uniformità del servizio sotto il profilo qualitativo-gestionale suggeriscono l'individuazione di un singolo operatore economico.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di accoglienza e portierato	98341120-2		
A) Importo totale soggetto a ribasso				528.742,50
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				130,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				528.872,50

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante stima in euro 474.000,00 calcolati sulla base delle tabelle allegate al D.M. 21/03/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale costo medio orario per il personale dipendente dai Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

La spesa sarà finanziata con fondi a carico del bilancio regionale.

Art. 4 - Durata del contratto e valore della procedura

Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dal 09/03/2023 o, se successiva, dalla data di stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, così come previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, integrato dal disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 70/2020, convertito in l. 120/2020.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo relativo a tale proroga, in via prudenziale, è quantificabile in euro 264,371,25 (pari a 12 mesi di servizio).

L'importo complessivo dell'appalto è dunque quantificabile come segue:

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Importo per proroga tecnica	Valore globale dell'appalto
528.872,50 di cui euro 130,00 per oneri di sicurezza da rischi	264.371,25	264.371,25	1.057.615,00

interferenziali non soggetti a ribasso			
---	--	--	--

Art. 5 – Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere erogato presso le seguenti sedi e con il corrispondente impegno orario:

SEDE	GIORNI	DESCRIZIONE	NUMERO ORE/SETTIM ANA
Cuneo (C.so Kennedy)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Cuneo (C.so De Gasperi)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Vercelli (Via Ponti)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Vercelli (Via Manzoni)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Asti (C.so Dante)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Alessandria (Via dei Guasco)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Verbania (Via dell'Industria)	lun-ven	Un turno al giorno, per un totale di complessive ore 5.30, da collocarsi alternativamente dalle 8:00 alle 13:30, oppure dalle 13:30 alle 19:00	27,30

Il numero di sedi regionali, la loro ubicazione o gli orari di apertura potrebbe subire variazioni durante la vigenza del contratto, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

I suddetti dati, considerando un numero di 255 giorni lavorativi annui, determinano un impegno complessivo stimato di 18.232 ore e 30 minuti in un anno.

E' obbligo dell'operatore aggiudicatario:

1. garantire l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'attivazione o l'effettuazione del servizio, nel puntuale rispetto di quanto descritto nel presente capitolato prestazionale;
2. individuare un Referente del servizio, che costituisca per la Regione Piemonte l'interlocutore unico per qualunque necessità inerente la gestione del servizio e che garantisca la propria reperibilità attraverso recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo e-mail monitorato per le comunicazioni relative al servizio; il Referente dovrà, su richiesta, intervenire personalmente in loco con preavviso di 24 ore; il Referente dovrà **necessariamente** essere un soggetto diverso dagli operatori addetti all'esecuzione del servizio;

3. fornire alla Regione Piemonte, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, la seguente documentazione relativa al personale che verrà impiegato nel servizio:

- elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente corredato, per ogni singolo soggetto, dell'indicazione di luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, dell'orario e dell'articolazione di lavoro settimanale;
- copia dell'estratto del libro unico del lavoro riguardante il personale applicato nell'appalto

Tale documentazione andrà aggiornata ad ogni modifica riguardante il personale impiegato, entro tre giorni dall'avvenuta variazione;

4. assicurare la costante e puntuale rilevazione delle presenze attraverso apposito sistema di rilevazione e registrazione, le cui risultanze devono risultare accessibili e liberamente consultabili da parte del D.E.C. in qualunque momento a semplice richiesta;

5. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

6. impiegare personale qualificato per le mansioni richieste, nel rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara, provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione;

7. applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al disposto dell'art. 97, comma 6, d.lgs. 50/2016;

8. assicurarsi che il personale mantenga un comportamento discreto, educato ed irreprensibile e che si presenti in servizio vestito in modo decoroso, munito di tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, generalità del lavoratore, ragione sociale e logo del datore di lavoro;

9. dotarsi di una polizza a copertura della responsabilità civile, anche verso terzi, con le caratteristiche e le modalità specificate nel successivo art. 24.

Di seguito si elencano le attività e le modalità minime di erogazione del servizio che dovranno necessariamente essere garantite dall'operatore, il quale è tenuto a:

- garantire il presidio degli accessi durante le ore di apertura delle sedi interessate, come individuate nella tabella di cui al primo comma del presente articolo e con il numero di operatori in essa indicati;
- ricevere telefonate e smistarle all'ufficio regionale competente;

- sorvegliare il movimento in entrata ed uscita di utenti e personale, richiedendo all'occorrenza l'esibizione di un documento di identità e registrare su apposito registro i visitatori, se richiesto dall'Amministrazione;
- impedire l'accesso alle persone non autorizzate, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Forza pubblica;
- accogliere ed orientare gli utenti, fornendo loro le informazioni generali necessarie, quali ad esempio l'ubicazione degli uffici, i relativi responsabili, gli orari di accesso e i recapiti;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni non destinate alla divulgazione;
- coadiuvare, all'occorrenza, i soggetti con difficoltà ambulatorie;
- monitorare la fruibilità delle entrate sottoposte a presidio, evitando che sia compromessa dal deposito di materiali o da altri impedimenti;
- affiggere e togliere, quando richiesto, avvisi, volantini, depliant e manifesti nelle bacheche e negli espositori;
- avvisare il personale tecnico in caso di malfunzionamento degli ascensori o di altri strumenti di superamento delle barriere architettoniche;
- gestire le segnalazioni inerenti i distributori di alimenti e bevande installati nello stabile;
- segnalare prontamente agli uffici regionali competenti danneggiamenti o altri eventi anomali riscontrati durante il servizio, quali ad esempio principi di incendio o perdite d'acqua;
- avvisare tempestivamente in caso di emergenza ed in base alle necessità, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, il Comando della Polizia Municipale ed ogni altra Forza Pubblica opportuna;
- in caso di emergenze, conoscere ed applicare le procedure previste dai "piani di emergenza, antincendio ed evacuazione" e relative istruzioni operative, con particolare riferimento all'attività del piano e alle procedure di coordinamento ivi previste;
- durante l'orario previsto, presidiare la portineria senza allontanarsi, salvo autorizzazione del Responsabile della Regione Piemonte;
- assicurarsi che al termine di ogni turno il nuovo operatore riceva da quello uscente tutte le informazioni necessarie ad un proficuo passaggio delle consegne;
- assicurarsi che tutti gli addetti alla portineria mantengano un contegno cortese ed educato con utenti e dipendenti;
- garantire collaborazione con gli il personale in servizio o gli operatori economici operanti nel medesimo contesto (ad es. addetti alla vigilanza);
- laddove necessario, garantire assistenza nelle procedure connesse al monitoraggio degli accessi in occasione di emergenze sanitarie;

- osservare eventuali ulteriori modalità operative che dovessero essere disposte dalla Regione Piemonte.

Art. 6 - Scioperi

In caso di scioperi o di altri eventi di forza maggiore tali da non consentire l'erogazione del servizio, dovrà essere dato congruo preavviso all'Ente al fine di permettere l'adozione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza.

Si considera congruo il preavviso se dato entro il quinto giorno antecedente all'evento.

In tali casi, l'Amministrazione provvederà a detrarre dal dovuto le somme corrispondenti al servizio non svolto.

Art. 7 - Sopralluoghi

Ciascun operatore interessato avrà la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi presso i siti di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, previo appuntamento da concordare con il funzionario tecnico incaricato.

L'appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini ritenute opportune, allo scopo di formulare l'offerta economica. Durante l'espletamento del servizio egli non potrà eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o l'esistenza di ulteriori elementi conoscibili.

Art. 8 – Soggetti ammessi

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli che seguono. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.l.gs. 50/2016.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme

di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione di concorsi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità degli appalti pubblici regionali e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del d.lgs. 159/2011.

I concorrenti devono dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito descritti.

REQUISITI DI IDONEITÀ'

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto del presente procedimento di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA

- Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi due esercizi finanziari disponibili pari ad euro 264.371,25 al netto dell'IVA e delle altre imposte (pari ad una annualità di contratto).

Si ritiene infatti indispensabile che in concorrenti dimostrino la propria solidità finanziaria attraverso l'attestazione di un fatturato che consenta allo stesso di avviare l'attività, fornendo quindi garanzia di affidabilità e di tenuta economico finanziaria proporzionata al valore del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediate copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- Avere eseguito, negli ultimi cinque anni, prestazioni di portierato ed accoglienza a favore di enti pubblici e/o enti privati per una durata complessiva di almeno dodici mesi anche non continuativi.

Il requisito è richiesto per garantire un temperamento equo tra la necessità di individuare un operatore che sia in grado di comprovare la capacità di fornire il servizio richiesto e l'esigenza di consentire comunque un'ampia partecipazione alla gara.

Il requisito è comprovato mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 10 - Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art . 11 - Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

E' prevista l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste di una relazione tecnico – descrittiva dei servizi offerti di non più di 30 facciate (carattere 12, interlinea 1,5), che si soffermi su ciascuno degli aspetti costituenti criteri o sub-criteri di valutazione, come più compiutamente individuati nella tabella che segue.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata delle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
1	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	5	1.1	Struttura organizzativa che si intende impiegare per un servizio efficiente ed efficace	5			Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa organizzativa e le modalità di gestione aziendale, con particolare attenzione alla struttura aziendale, alle misure sulla sicurezza adottate, alla

							formazione e verifica del personale amministrativo e contabile che si interfaccia con l'Amministrazione.
2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	20	2.1	<i>Piano operativo ed organizzativo del personale coinvolto nella gestione del servizio</i>	15		Il punteggio verrà attribuito valutando le metodologie e le procedure adottate per l'esecuzione delle attività oggetto del capitolato speciale d'appalto, mediante piano operativo e organizzativo del personale, con particolare riferimento alla gestione degli orari di lavoro, posizionamento logistico del personale impiegato, turnazione, reperibilità ecc.
			2.2	<i>Modalità di gestione delle emergenze</i>	3		Il punteggio verrà attribuito valutando le procedure di gestione volte ad affrontare situazioni di carattere critico o imprevisto che possono emergere nel corso della gestione del servizio, con riguardo alla natura della procedura, alle sue fasi ed ai tempi di intervento.
			2.3	<i>Caratteristiche/profilo del Referente del servizio</i>	2		Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, l'esperienza e le competenze del Referente del servizio.
3	QUALITÀ DEL SERVIZIO	20	3.1	<i>Procedure interne di coordinamento, di controllo e di supervisione del servizio.</i>	10		Il punteggio verrà attribuito valutando le procedure interne di controllo e supervisione in ordine al corretto svolgimento delle attività, anche in termini di verifica del decoro e dei comportamenti degli addetti al servizio, di analisi dei disservizi e di procedure di attivazione delle misure correttive.
			3.2	<i>Strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati</i>	10		Il punteggio verrà attribuito valutando l'offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra amministrazione, fornitore e personale addetto.
4	GESTIONE DEL PERSONALE	15	4.1	<i>Formazione del personale</i>	5		Il punteggio verrà attribuito valutando il piano di formazione e aggiornamento del personale dedicato al servizio, avendo riguardo al numero di ore di formazione annuo ed alla pertinenza delle attività con l'oggetto dell'appalto.
			4.2	<i>Riassorbimento del personale attualmente impiegato nel</i>			10

				<i>servizio</i>			<p>percentuali di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio (cfr. tabella allegata al disciplinare), con arrotondamento all'unità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 90% al 100% punti 10 - dal 80% al 89% punti 9 - dal 70% al 79% punti 8 - dal 60% al 69% punti 7 - dal 50% al 59% punti 6 - dal 40% al 49% punti 5 - dal 30% al 39% punti 4 - dal 20% al 29% punti 3 - dal 10% al 19% punti 2 - dal 1% al 10% punti 1 - nessun riassorbimento punti 0
5	<i>SERVIZI MIGLIORATIVI ED INNOVATIVI</i>	10	5.1	<i>Strumenti tecnologici a supporto dell'attività</i>	5		Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di strumenti tecnologici dedicata allo svolgimento del servizio.
			5.2	<i>Disponibilità di personale formato per primo soccorso BLS-D</i>		3	Sarà attribuito il punteggio di 0.5 per ogni addetto adeguatamente formato, sino ad un massimo di 3 punti.
			5.3	<i>Disponibilità di personale con lingua inglese certificata livello B1</i>		2	Sarà attribuito il punteggio di 0.5 per ogni addetto in possesso della relativa certificazione, sino ad un massimo di 2 punti.
	Totale	70					

In relazione a ciascuno degli elementi di natura qualitativa, il punteggio di valutazione (indicato nella colonna D) sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti V(a)_i per i relativi pesi, come indicato nella formula seguente:

$$Pt(a) = \sum_n [Wi * V(a)_i]$$

dove

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a)

Wi = peso previsto per criterio/punteggio massimo previsto (i)

V(a)_i = coefficiente calcolato dalla commissione con riferimento al criterio (i)

n = numero totale dei criterio

\sum_n = sommatoria

I singoli coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub criteri indicati nella precedente tabella.

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, da parte di ciascun membro della commissione, la valutazione sarà effettuata secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio	Parametro motivazionale	Coefficiente
Ottimo	Descrizione del criterio ottimamente strutturata, sviluppata in modo chiaro, coerente, preciso, completo ed approfondito con riferimento a quanto richiesto, nel pieno rispetto delle prospettive e degli obiettivi connessi con il servizio richiesto.	1
Buono	Descrizione del criterio ben strutturata, completa e coerente, che però sviluppa l'argomento richiesto con approfondimenti parziali, seppur denotanti una coerenza complessiva con gli obiettivi del servizio richiesto.	0,75
Sufficiente	Descrizione del criterio accettabile, ma, seppur coerente con gli obiettivi del servizio, priva di particolari approfondimenti.	0,5
Scarso	Descrizione del criterio non completa e non del tutto coerente con gli obiettivi del servizio.	0,25
Assente	Descrizione del criterio carente, generica, non conforme a quanto richiesto e pertanto inadeguata.	0

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle altre offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In relazione agli elementi di natura tabellare, il cui punteggio massimo è indicato nella colonna T, il punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o dell'assenza, nell'offerta dell'elemento richiesto.

*

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve indicare a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- prezzo complessivo applicato al contratto, accompagnato all'indicazione del prezzo relativo ad un'ora di servizio, quale dato utilizzato per il calcolo del prezzo complessivo, tenuto conto che in caso di discordanza, prevale il dato relativo al prezzo complessivo;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la base d'asta.

In sede di valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta che presenta la percentuale di ribasso maggiore. Le altre offerte saranno valutate secondo la formula seguente:

$$Pt(a) = 30*[A(a)/A(max)]$$

dove

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta economica (a)

A(a) = ribasso percentuale dell'offerta economica (a)

A(max) = ribasso percentuale più conveniente

Gli arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Art. 12 - Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 10.577,45. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia provvisoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente:

- a) tramite cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve produrre il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario si impegna:

- ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che sarà indicato;
- a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato al contratto, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
- a rispettare ed a far rispettare dai dipendenti coinvolti nel servizio il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e scaricabile al seguente link:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/97cc18f3-d5ff-4d1e-84c2-e8677f976260>

- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'affidatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'affidatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 14 - Stipula del contratto e garanzia definitiva

Il contratto sarà stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
- d) l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
- e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
- g) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679;
- h) il d.u.v.r.i.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
- alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).

Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, il soggetto affidatario avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto nè può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Fermo quanto sopra, il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla l. 108/2021, art. 49.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione del subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare. Nel caso di raggruppamento temporaneo ognuno dei membri dell'affidatario riunito in raggruppamento deve indicare la prestazione e la quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, dopo la stipula del contratto e prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art.105 comma 7 dle D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto da tale articolo decorre dalla data di ricevimento di tale istanza.

La Regione Piemonte autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 7, 8,9 della L. 136/2010, lo svolgimento delle attività di subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'affidatario che rimane responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'affidatario.

L'autorizzazione al subappalto è condizionata alla verifica, da parte dell'Amministrazione, del possesso, del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, previsti dall'art. 16 del presente contratto, limitatamente alla quota e alla tipologia del lavoro subappaltato.

Art. 16 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, con riferimento al servizio erogato nel mese antecedente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione Piemonte. A tal fine, la fatturazione deve essere preceduta dalla trasmissione di un prospetto riepilogativo mensile dei singoli servizi resi, comprensivo di date e ore lavorate, sottoscritto dal Referente del servizio.

In applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, su ciascuna fattura emessa dall'appaltatore verrà applicata una ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina dell'art. 48 del Codice dei contratti devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti ai pagamenti.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture; per quanto concerne il pagamento della rata a saldo è applicata la disposizione prevista dall'art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate le disposizioni previste dall'art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 18.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno indicare il codice C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'affidatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per l'effetto di variazioni dei singoli prezzi di servizi che determinano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 15% rispetto al prezzo complessivo di contratto, può inoltrare apposita richiesta al R.U.P. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Il R.U.P., supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tenere conto di indici ISTAT (ad es. FOI), Prezziari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni Istat, risultanze di indagini effettuate presso fornitori.

Sulla richiesta di revisione, la stazione appaltante si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato, determinando l'importo della compensazione riconosciuta.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

L'affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.

L'affidatario dovrà comunicare alla Regione Piemonte:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 19 - Clausola sociale

Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a riassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco ed i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'apposito allegato.

Art. 20 – Riservatezza e non divulgazione

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Art. 21 - Controlli sull'espletamento del servizio

Il committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al committente.

Su richiesta del committente o dei soggetti da questo incaricati l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati, entro un termine di quindici giorni dalla contestazione.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio, con oneri e spese ad esclusivo carico del fornitore, rivalendosi sulla cauzione, che dovrà essere conseguentemente reintegrata, e fatto salvo il maggior danno.

Art. 22 - Penali

Ove a seguito della contestazione di un inadempimento, effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue o accettabili o non si attuino le azioni necessarie a ripristinare un corretto adempimento, la Regione applicherà, per ogni inadempienza, una penale, fatto espressamente salvo l'eventuale maggior danno.

Nel dettaglio, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 500,00 per accertata assenza di ogni unità di personale incaricato per l'intera durata di servizio giornaliero, comportante il mancato servizio;
- euro 200,00 in ipotesi di ritardo nella presa di servizio da parte del personale incaricato al servizio o di abbandono temporaneo del servizio o di interruzione anticipata dello stesso rispetto agli orari stabiliti;
- importo da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 10.000,00 per gli inadempimenti diversi da quelli previsti ai punti precedenti, in proporzione alla gravità dei fatti.

In ogni caso, l'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza dell'appalto non può risultare superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Per il pagamento delle penali e per il risarcimento dei danni, l'amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del prestatore di servizi oppure sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 23 - Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione obbligatoria previste dall'art. 108, comma 2, del d.lgs. 50/2016, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nelle fattispecie previste dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 108.

Costituiscono grave inadempimento, con riferimento al disposto dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016, i seguenti comportamenti:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
- d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- j) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, parte integrate del presente progetto di servizio;
- k) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- l) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs.50/2016.

In applicazione dell'art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'affidatario si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 24 - Responsabilità della ditta appaltatrice

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o a persone connessi con l'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti, nonché dell'operato di eventuali subappaltatori.

E' fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'amministrazione indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Regione Piemonte, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione).

Art. 25 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

L'affidatario deve inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

L'Amministrazione ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), a norma dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, che costituirà allegato al contratto.

Art. 26 - Contributo ANAC e Spese contrattuali

I concorrenti effettuano a pena di esclusione il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a 70,00 euro, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.

Sono a carico dell'affidatario, inoltre, le spese di contratto, registro, bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio per tutta la durata dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due ma maggiore diffusione locale) saranno rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi, Regione Piemonte, Torino, Piazza Castello n. 165.

Art. 28 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle decurtazioni economiche.

Le operazioni necessarie alle verifiche sono svolte a spese dell'esecutore, il quale è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato a svolgere la verifica i mezzi necessari ad eseguirli. In caso di inadempienza, l'amministrazione provvederà d'ufficio, con deduzione delle spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 29 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, validità o efficacia del contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Il Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile

avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud*, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del subresponsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità,

forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.

f) PATTO DI INTEGRITÀ' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5

Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:

- a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;

b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

g) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL RUOLO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Codice di comportamento è scaricabile al seguente link:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/97cc18f3-d5ff-4d1e-84c2-e8677f976260>

h) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile partecipante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all'espletamento della procedura d'appalto CIG 944453225D nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione della Giunta regionale. Tale procedura di gara è svolta in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di istruire l'offerta presentata dal concorrente o aggiudicare il servizio.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai partecipanti alla presente procedura di gara, all'ANAC, all'Osservatorio regionale appalti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli altri soggetti previsti dalla legge.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.